

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione n. 4738	6
Missioni valevoli nella seduta del 31 marzo 2004	3	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Modifiche apportate dalla Commissione)	7
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge)	8
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 4 – Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge)	26
Atti di controllo e di indirizzo	5		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 31 marzo 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Diana, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Frigato, Galati, Gamba, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Nan, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Strano, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annuncio di proposte di legge.

In data 30 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MAZZONI: « Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, in materia di determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria » (4864);

PERETTI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,

in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (4865).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 4486, d'iniziativa dei deputati PISTONE ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni per la progressiva immissione in ruolo, nel triennio 2004-2006, del personale assunto a tempo determinato dai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, della giustizia, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze ».

Trasmissione dal Senato.

In data 30 marzo 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2544. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione » (approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (4862).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GROTTO e FRIGATO: « Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati » (4819).

II Commissione (Giustizia):

FANFANI: « Modifica all'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione » (4750) *Parere della I Commissione;*

NUVOLI: « Disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati » (4801) *Parere della I Commissione;*

CENTO: « Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati » (4813) *Parere delle Commissioni I e XI;*

LA GRUA: « Modifiche all'articolo 640 del codice penale, in materia di truffa ai danni degli anziani » (4818) *Parere delle Commissioni I e XII;*

LUCCHESI ed altri: « Disposizioni in materia di stato giuridico dei giudici di pace » (4827) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

RONCHI ed altri: « Disciplina del professionista delle attività motorie e spor-

tive » (4812) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ARNOLDI ed altri: « Disposizioni per il finanziamento dei costi organizzativi e funzionali connessi ai Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina » (4820) *Parere delle Commissioni I e V.*

XI Commissione (Lavoro):

PISTONE ed altri: « Disposizioni per la progressiva immissione in ruolo, nel triennio 2004-2006, del personale assunto a tempo determinato dai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, della giustizia, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze » (4486) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XII e XIII.*

XII Commissione (Affari sociali):

STUCCHI: « Istituzione della figura professionale di medico specialista senologo » (4792) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro del lavoro
e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 18 marzo 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alle mozioni Bocchino ed altri n. 1/00137 e Antonio Leone n. 1/00138, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2003 e alla risoluzione in Assemblea Sergio Rossi ed altri n. 6/00046, modificata, accolta e approvata nella medesima seduta, concernenti il disagio economico nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 24 marzo 2004, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione Tolotti n. 5/02305, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 16 settembre 2003, concernente la conclusione dei lavori sulle strade statali n. 42 e n. 510.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione da un Consiglio regionale.

La regione Toscana, con lettera in data 24 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2003, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (doc. CCI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41, RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI
IMMOBILI PUBBLICI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE (4738)**

(A.C. 4738 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).

1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la

volontà di acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili.

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Ai fini del reintegro in favore dei soggetti originariamente proprietari degli immobili delle somme da essi rimborsate ai sensi del comma 3, si provvede mediante la dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da garantire che dalle relative alienazioni si realizzino introiti di ammontare non inferiore al reintegro dovuto, comprensivo degli interessi, da accreditare sui conti vincolati intestati ai medesimi soggetti. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per i predetti soggetti ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4738 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « che abbiano manifestato, », sono inserite le seguenti: « nelle ipotesi e » e le parole: « nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2001 »;

al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: « i predetti soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti originariamente proprietari degli immobili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate ».

(A.C. 4738 - Sezione 3)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo di offerta ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale degli immobili pubblici è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

1. 1. Berruti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

***1. 2.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

***1. 3.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

***1. 4.** Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.

****1. 6.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.

****1. 108.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole da: ai conduttori fino alla fine del comma 1 con le seguenti: per i soli conduttori è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, per i periodi di tempo intercorrenti fra il mese di ottobre 2001 e il momento dell'offerta in opzione.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1.

1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 con le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, la volontà d'acquisto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

1. 7. Tocci, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 8.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 9.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 10.** Pistone.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 109.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

****1. 11.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Fluvi, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

***1. 110.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

1. 12. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole da: è determinato fino alla fine del comma con le seguenti: è fissato nel valore del prezzo base dell'asta.

1. 146. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: valori di mercato del mese di ottobre 2001 con le seguenti: valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

1. 111. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 21.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 22.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 112.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 23.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 24.** Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 25.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 113.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È riconosciuto altresì lo stesso valore e lo stesso periodo indicato al comma 1 agli immobili del Ministero della difesa di cui alla legge n. 497 del 1978, fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

1. 147. Ciro Alfano.

Al comma 2, sostituire le parole da: applicando fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 142. Sergio Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 27.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 28.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 115.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali *con la seguente:* degli.

****1. 29.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Co-

luccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali *con la seguente:* degli.

****1. 30.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali *con la seguente:* degli.

****1. 116.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sostituire le parole: dei valori immobiliari *con le seguenti:* del mercato immobiliare.

1. 200. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di altri parametri di mercato.

***1. 31.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di altri parametri di mercato.

***1. 32.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di altri parametri di mercato.

***1. 117.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1. 143. Sergio Rossi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, dopo le parole: già concluse *aggiungere le seguenti:* e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

1. 36. Tocci, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 34.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 118.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

1. 35. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Fluvi, Tocci, Cennamo, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 37.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 38.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 40.** Pistone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 41.** Buontempo.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 119.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 42.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 43.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo

stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 120.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 44.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tocci, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 45.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 46.** Pistone.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 121.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Coloro che non hanno aderito all'offerta in opzione da parte degli enti interessati alla cartolarizzazione, recante un prezzo di offerta riferito ai valori di mercato del 2003, possono, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esercitare il loro diritto.

1. 48. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono da considerarsi altresì valide tutte le adesioni alle opzioni di acquisto che non sono state inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno ma consegnate a mano all'ente e che siano state da questo regolarmente ricevute e protocollate entro il 31 ottobre 2001.

1. 49. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I benefici previsti per la vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione con le modalità di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono estesi anche ai conduttori degli immobili classificati di pregio.

1. 104. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari considerate di pregio che acquistano a mezzo di mandato collettivo o di cooperative di inquilini costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano gli sconti secondo i coefficienti in vigore ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della medesima legge n. 410 del 2001.

1. 151. Berruti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

***1. 71.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lolli, Pistone, Lettieri, Co-

luccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

***1. 125.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

****1. 62.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno,

se l'inquilino nonavrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

****1. 122.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini,

1. 141. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1. 126. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.388,14 euro, come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, calcolato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1. 106. Mereu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.000 euro, fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, determinato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 102. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. I benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono riconosciuti ai conduttori di alloggi adibiti ad uso civile residenziale, di proprietà del Ministero della difesa e fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, purché titolari di un reddito annuo lordo del proprio nucleo familiare non eccedente 35.388,14 euro, così come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537.

1. 150. Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) sono condotti da utenti che non sono in condizione di esercitare il diritto di opzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 101. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) sono occupati da conduttori che abbiano compiuto sessant'anni, o siano portatori di *handicap*, o abbiano portatori di *handicap* con loro residenti, o da vedove, ovvero da conduttori le cui condizioni economiche non consentano l'acquisto dell'alloggio.

1. 148. Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il prezzo di offerta ai conduttori degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato al momento dell'offerta in opzione sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 100. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 57.** Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 58.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 59.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 123.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

***1. 60.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

***1. 61.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

***1. 124.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrassessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di

opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 103. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto

di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

1. 105. Mereu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

***1. 50.** (Nuova formulazione) Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano

esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

***1. 129.** (Nuova formulazione) Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 51.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusiva-

mente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 52.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 53.** Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 128.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto, Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di cui al presente comma si applicano anche ai conduttori di alloggi di proprietà del Ministero della difesa, di cui alla legge n. 497 del 1978, che abbiano compiuto l'età di sessant'anni, le cui unità immobiliari siano oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

1. 149. **Ciro Alfano.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 54.** **Pistone.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 55.** **Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolutti, Ruzzante, Bellini.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 56.** **Giordano, Russo Spina, Vendola.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 130.** **Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il secondo periodo del comma 20 è soppresso.

1. 152. **Berruti.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « Per i mede-

simi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

****1. 79.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « Per i medesimi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

****1. 131.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

***1. 80.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

***1. 132.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

****1. 63.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

****1. 133.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

****1. 138.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in

zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

***1. 64.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

***1. 134.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore

unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

****1. 82.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

****1. 136.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 65.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 66.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 67.** Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 135.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che hanno un valore unitario medio di mercato superiore del 70 per cento rispetto al valore unitario medio di mercato rilevato nella zona omogenea in cui insiste l'immobile stesso ».

1. 107. Mereu, Filippo Maria Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

1. 68. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti locali hanno diritto ad acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni previste dai commi 3 e 3-bis ».

1. 140. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

***1. 85.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

***1. 137.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

****1. 69.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

****1. 70.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

****1. 139.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

ART. 1-ter. (Immobili di pregio). - 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore uni-

tario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

***1. 01.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Cenamo, Fluvi, Tocci, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

ART. 1-ter. (Immobili di pregio). - 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

***1. 010.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

1. 02. Tocci, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. Nell'ambito delle procedure di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, limitatamente agli immobili ad uso residenziale non di pregio non ancora venduti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, o per i quali, alla predetta data, le procedure di vendita non siano giunte ad uno stato avanzato, con i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono stabilite le modalità e le condizioni per consentire agli occupanti senza titolo ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di regolarizzare, previa istanza da presentare nel termine di decadenza stabilito con i predetti decreti, la propria posizione. La regolarizzazione è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di enti pubblici, al pagamento delle indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1988, n. 431, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti ed al pagamento delle relative spese legali. Nei confronti di tali soggetti, in caso di vendita, non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1.

2. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato.

1. 011. Mauro.

(A.C. 4738 – Sezione 4)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41.

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « che abbiano manifestato, », sono inserite le seguenti: « nelle ipotesi e » e le parole: « nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2001 »;

b) al comma 2, le parole: « dei valori immobiliari » sono sostituite con le seguenti: « del mercato immobiliare »;

c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse

derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

d) al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: « i predetti soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti originariamente proprietari degli immobili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate »;

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-*bis*. All'articolo 3, comma 4,

del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. »;

f) dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente: « 4-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 4-*bis* del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo. »;

Dis. 1.1. Governo.